Codice DB1111

D.D. 16 dicembre 2013, n. 1222

## Azienda faunistico-venatoria "Malvicino" (AL). Ampliamento.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 311 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Malvicino" di complessivi ha 896.69.05, ubicata nei Comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. SASSO Angelo, fino al 31.1.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 27 del 23.02.2000 con la quale, a seguito del verbale di assemblea in data 10.02.2000, notaio Cassinelli rep. 117967 raccolta 20.270, che ha ricostituito il consorzio e variato la superficie dell'azienda a causa di disdette e di nuove adesioni di proprietari o conduttori, l'azienda è stata rinnovata con una superficie complessiva pari ad ha 978.33.54, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 26.01.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2018:

vista la determinazione dirigenziale n. 1186 del 23.11.2009 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento di ha 11.65.44, per cui la superficie complessiva dell'azienda risulta pari ad ha 989.98.98;

vista l'istanza in data 17.06.2013 del concessionario Sig. SASSO Angelo volta ad ottenere l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Malvicino" di ha 58.71.60, per cui la superficie complessiva del comprensorio aziendale risulta di ha 1.048.70.58;

preso atto che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Consorzio approvato in data 10.02.2000 rogito notaio Cassinelli, al concessionario spetta la facoltà di accogliere adesioni di proprietari, conduttori o possessori che desiderino far parte del consorzio per il miglior funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria;

considerato che le motivazioni dell'ampliamento sono:

- 1) la frazione principale di territorio (ha 53.65.90) appartiene ad un unico proprietario che ha espressamente rivolto istanza di adesione al Consorzio e la restante parte appartiene in buona parte a proprietari già aderenti,
- 2) i nuovi confini andrebbero a ricadere su confini naturali (S.P. n. 217) e quindi risulterebbero meglio identificabili e verificabili,
- 3) sarebbe possibile aumentare la superficie di territorio destinata a miglioramenti ambientali e alla creazione di ulteriori risorse trofiche per le specie presenti, soprattutto per la pernice rossa e la lepre;

visto che, con nota prot. n. 14937/DB1111 del 31.07.2013. pubblicato sul B.U. n. 32 del 30.08.2013 si è data comunicazione alla Provincia e all'A.T.C. AL4 – Ovadese e Acquese dell'avvio del procedimento, ex artt. 13 e 14 della l. r. n. 7/2005, per le istruzioni delle istanze di modifica territoriale;

considerato che l'A.T.C. AL4 – Ovadese e Acquese e la Provincia di Alessandria non hanno fatto pervenire nessuna comunicazione in merito;

tenuto conto che, per quanto riguarda i territori sottratti alla caccia programmata e inclusi in un'azienda faunistico-venatoria, l'articolo 16 della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., prescrive che "Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento";

considerato che, a seguito della modifica richiesta, i nuovi confini risultano più facilmente identificabili, in ossequio ai criteri di cui all'art. 36 comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., ai fini di una migliore perimetrazione aziendale;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario, relativa all'ampliamento della superficie di ha 58.71.60, per cui l'azienda assume una superficie complessiva di ha 1.048.70.58;

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165; visto l'art. 17 della l.r. 23/08; vista la L. 157/92;

## determina

di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, l'ampliamento, dell'azienda faunistico-venatoria "Malvicino" ubicata nei Comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, pari ad ha 58.71.60, per cui la superficie complessiva del territorio aziendale risulta di ha 1.048.70.58.

In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 1° febbraio 2014, il concessionario è tenuto a ridelimitare l'area dell'azienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e nella determinazione dirigenziale n. 311 del 17.11.1998.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente Carlo Di Bisceglie